

Protocollo n. 218  
del 15/2/2011

## CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO

TRA

l'Università di Pisa – Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, d'ora in avanti denominata “Facoltà di Scienze M.F.N.” o soggetto promotore, con sede legale in Pisa, via Filippo Buonarroti 4, C.F. 8003670504, rappresentata dal Preside, Prof. Paolo Rossi, nato a Bologna il 31/08/1952, domiciliato per la sua carica presso la sede legale della Facoltà

E

l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito denominata ISPRA) con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48 (00144), Codice Fiscale e Partita IVA n. 10125211002, d'ora in poi denominata ISPRA o “soggetto ospitante”, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Dott. Stefano Laporta, nato a Lecce il 28/06/1967

### PREMESSO

1. che l'art. 28, comma 1, del D.L. n.112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, al fine di garantire la razionalizzazione delle strutture tecniche statali, ha istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale);
2. che l'art.28, comma 2, del succitato D.L., ha attribuito all'ISPRA le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM, i quali sono soppressi a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del medesimo articolo;
3. che l'art.28, comma 4, del citato D.L. n.112/2008, ha disposto che la denominazione “Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale”, sostituisce ad ogni effetto ed ovunque presente le denominazioni APAT, INFS ed ICRAM;
4. che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05/10/2010 ha nominato il dott. Bernardo de Bernardinis Presidente dell'ISPRA;
5. che con decreto GAB/DEC/2010/152 del 18/10/2010, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha nominato il Consiglio di Amministrazione dell'ISPRA;
6. che con Deliberazione n. 02/CA del 18/10/2010 il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Dott. Stefano Laporta Direttore Generale dell'ISPRA;
7. che l'ISPRA, in forza delle suddette norme, continua a svolgere le funzioni di elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale che, ai sensi della Legge n.61/1994, erano attribuite all'APAT;
8. che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi

formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini pratici e stage a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859;

9. che il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra le Università in qualità di ente promotore, e le aziende o enti ospitanti;
10. che il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative relative agli stage ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;
11. che la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell'Università di Pisa prevede e promuove attività di tirocinio inserite all'interno dei corsi di studio presso di essa attivati;
12. che i tirocini di formazioni e orientamento sono attivati dalla Facoltà di Scienze M.F.N. al solo scopo di integrare il processo di apprendimento e di formazione degli allievi, completare la loro formazione curriculare e le nozioni apprese nei corsi di insegnamento, consentire l'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro. Pertanto i tirocini in questione non costituiscono rapporto di lavoro né hanno, quale finalità precipua, l'inserimento dei tirocini nel mondo del lavoro;
13. che l'organico dell'ISPRA soddisfa i requisiti di cui all'art.1 D.M.142/98;
14. che in materia di tirocini formativi e orientamento trovano applicazione la disposizioni contenute nel regolamento di attuazione del citato art. 18 della L.196/97, emanato con D.M. 25 marzo 1998 n.142;
15. che i candidati proposti dalla Facoltà di Scienze M.F.N. avranno una preparazione inerente e coerente con le attività istituzionali svolte dalle unità tecniche dell'ISPRA. L'ISPRA, pertanto, è disposto ad accogliere presso le proprie strutture tirocinanti scelti tra quelli selezionati e proposti dalla Facoltà di Scienze M.F.N.;
16. che la Facoltà di Scienze M.F.N. ha interesse ad avvalersi della suddetta disponibilità nel corso dei prossimi anni in maniera continuativa;
17. che l'ISPRA e la Facoltà di Scienze M.F.N. concordano sull'opportunità di evitare il riprodursi di procedimenti burocratici simili tra loro in quanto finalizzati al medesimo obiettivo, riducendo così i tempi di attivazione dei singoli tirocini;
- 17 che per tale ragione l'ISPRA è disponibile a stipulare con la Facoltà di Scienze M.F.N. una Convenzione per tirocini di formazione e orientamento, per accogliere presso le sue strutture tirocinanti per un massimo di 15 unità.

Si conviene e si stipula quanto segue



Art. 1  
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Art. 2  
(Oggetto)

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 l'ISPRA si dichiara disponibile ad accogliere in tirocinio di formazione ed orientamento presso le sue strutture, durante il periodo di validità della presente convenzione, laureandi/e e laureati/e entro 18 mesi dal conseguimento della laurea, nonché coloro che frequentano master universitari (di primo e secondo livello), dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi.

Tra i/le candidati/e selezionati/e e proposti/e dal soggetto promotore, l'ISPRA individuerà e sceglierà i tirocinanti, che siano in possesso di una preparazione inerente e coerente alle attività istituzionali svolte dall'Istituto, riservandosi di valutare preventivamente e singolarmente la possibilità di inserimento degli/le stessi/e nelle diverse Unità tecniche, anche sulla base dell'analisi del curriculum vitae di ogni candidato/a.

Il numero massimo di soggetti accolti non dovrà in ogni caso essere superiore alle 15 unità per l'intero periodo di validità della presente convenzione.

Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascerà ai/le tirocinanti il relativo attestato di tirocinio oppure l'attività svolta dai/le tirocinanti verrà convertita in crediti formativi universitari secondo le norme in vigore presso la Facoltà di Scienze M.F.N..

Art. 3  
(Modalità della prestazione)

I tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. 25 marzo 1998 n. 142 non costituiscono rapporto di lavoro. I tirocini dovranno perseguire esclusivamente fini didattici e di acquisizione e conoscenza del mondo produttivo. Il soggetto ospitante farà svolgere ai/le tirocinanti esclusivamente attività strettamente legate all'espletamento del tirocinio. I tirocini non comportano alcun onere per il soggetto ospitante e vengono svolti dai/le tirocinanti a titolo gratuito.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un responsabile didattico-organizzativo designato dal soggetto promotore (d'ora in poi denominato tutor del soggetto promotore) e da un responsabile indicato dal soggetto ospitante (d'ora in poi denominato tutor ISPRA).

L'attivazione di ciascun tirocinio, in base alla presente Convenzione, è subordinata alla predisposizione ed approvazione di un progetto formativo (Format All. A), sottoscritto da un rappresentante del soggetto promotore, dal Responsabile ISPRA della convenzione e dal/la tirocinante per presa visione e accettazione. Detti progetti formativi costituiscono parte integrante della presente Convenzione e pertanto, a seguito della loro sottoscrizione, dovranno essere allegati alla suddetta Convenzione.

Ogni progetto formativo deve contenere:

- il nominativo del/la tirocinante;



- i nominativi del tutor della Facoltà di Scienze M.F.N. e del tutor ISPRA;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- le strutture ISPRA (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- l'indicazione relativa alla valenza o meno come credito formativo.

Il programma del periodo di ciascun tirocinio viene stabilito di comune accordo tra il tutor del soggetto promotore ed il tutor ISPRA.

Per assicurare un razionale e proficuo impegno delle risorse ISPRA e garantire al tempo stesso uno svolgimento del tirocinio profittevole per il/la tirocinante, la durata minima del tirocinio non potrà essere inferiore ai tre mesi; la durata massima non potrà comunque superare il limite di 12 mesi o 24 mesi nel caso di studenti o laureati portatori di handicap. previsti come limite massimo dal D.M. n. 142/98, art. 7.

#### Art. 4 (Obblighi dei/le tirocinanti)

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il/la tirocinante è tenuto/a a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- attenersi alle indicazioni fornite dal tutor della Facoltà di Scienze M.F.N. e dal tutor ISPRA.

In caso di particolari esigenze di servizio o di gravi negligenze da parte del/la tirocinante è facoltà del soggetto ospitante sospendere o interrompere il relativo tirocinio, sentito il parere del tutor della Facoltà di Scienze M.F.N..

Terminato il periodo di tirocinio sarà cura dei/le tirocinanti redigere una relazione finale sull'attività svolta e inviarla al tutor della la Facoltà di Scienze M.F.N. e al tutor ISPRA.

I/le tirocinanti dovranno, altresì, compilare una scheda di valutazione del tirocinio, da consegnare alla Segreteria Didattica della Facoltà di Scienze M.F.N. (All. B).

#### Art. 5 (Obblighi delle parti)

Il soggetto promotore assicura i/le tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato (Posizione INAIL n. 3140), nonché per gli infortuni (Polizza Chartis Europe S. A. n. IAH 000 1558) e per la responsabilità civile (Polizza SAI n. 704235128 del 30/06/1998).



Le coperture assicurative dovranno riguardare anche le attività eventualmente svolte dai/le tirocinanti al di fuori delle sedi ISPRA e rientranti nei progetti formativi e di orientamento, che dovranno essere allegati alla presente Convenzione.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante dovrà segnalarlo tempestivamente alla Struttura Ospitante e alla Facoltà di Scienze M.F.N. trasmettendo ad entrambe il certificato medico indicante la prognosi, l'ISPRA a sua volta si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e dei progetti formativi e di orientamento.

Il soggetto ospitante si impegna a:

- segnalare l'eventuale cessazione, interruzione anticipata del tirocinio o qualsiasi altra variazione della durata dello stesso;
- comunicare alla Facoltà di Scienze M.F.N., eventuali variazioni relative alla propria sede legale;
- consegnare alla Facoltà di Scienze M.F.N., il riepilogo delle presenze del tirocinante, conformemente all'allegato (Format All. C);
- in attuazione dell'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 5 agosto 1998, n. 363, ed ai sensi del D.lgs 09/02/2008, n.81, Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a garantire ai/le tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere, fatti salvi quelli previsti nella convenzione di tirocinio, il soggetto promotore.

Art. 6  
(Riservatezza)

Tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dall'ISPRA o di cui il soggetto promotore e/o i/le tirocinanti venissero in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione dovranno essere considerate riservate. E' fatto divieto al soggetto promotore e ai/le tirocinanti di utilizzare o trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate.

I contenuti ed i risultati delle attività non potranno essere utilizzati dai/le tirocinanti, né da chiunque collabori alla stessa ad ogni titolo, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ISPRA e comunque con l'obbligo di riferimento alla presente convenzione.

Art. 7  
(Durata e decorrenza della convenzione)

La presente Convenzione ha validità di tre anni a decorrere dalla data della stipula.



Art. 8  
(Spese e oneri fiscali)

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni.

Art. 9  
(Nomina dei responsabili della convenzione)

Il responsabile della convenzione ISPRA è l'Ing. Adolfo Pirozzi, Responsabile del Servizio Educazione e Formazione Ambientale.

Il responsabile di convenzione della Facoltà di Scienze M.F.N. è il Preside di Facoltà, Prof. Paolo Rossi.

Art. 10  
(Risoluzione della convenzione)

La presente convenzione potrà essere risolta a richiesta di ciascuna parte contraente per inadempienza della controparte.

Ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, la presente convenzione, previa diffida ad adempiere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione presso il domicilio della parte inadempiente, si intende risolta di diritto a decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

Inoltre la convenzione potrà essere risolta per mutuo accordo tra i contraenti risultante da atto scritto.

Art. 11  
(Proprietà dei risultati)

Le relazioni finali degli studi oggetto del tirocinio rimangono di proprietà esclusiva dei/le tirocinanti, fermo restando l'eventuale utilizzo da parte dell'ISPRA per il solo soddisfacimento dei propri fini istituzionali.

Art. 12  
(Trattamento dei dati personali)

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi per gli adempimenti di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 13  
(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio: l'ISPRA in Roma, via Vitaliano Brancati n.48, e la Facoltà di Scienze M.F.N., in Pisa – via Filippo Buonarroti, 4.

Art. 14



(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Art. 15  
(Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 15/2/2011

Per l'ISPRA

*Il Direttore*


Dott. Stefano Laporta



Per la Facoltà di Scienze M.F.N

*Il Preside*

Prof. Paolo Rossi,



Le parti dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra ed in particolare delle condizioni di cui agli Artt. 4 (obblighi dei/le tirocinanti), 5 (obblighi delle parti), 6 (riservatezza), 10 (risoluzione della convenzione), 12 (trattamento dei dati personali), 15 (foro competente) della presente convenzione, le cui clausole – rilette ed approvate – vengono dalle parti accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Per l'ISPRA

*Il Direttore*

Dott. Stefano Laporta



Per la Facoltà di Scienze M.F.N

*Il Preside*

Prof. Paolo Rossi,

